



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
MARATEA

ORDINANZA N° 13/2022

“DISCIPLINA DELLA DISPERSIONE DI CENERI FUNEBRI IN MARE”

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea:

- VISTA: la legge 30 Marzo 2001 n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni ceneri”;
- VISTA: la legge della Regione Calabria n. 48 in data 29.11.2019 “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”;
- VISTA: la legge della Regione Basilicata n. 14 del 28.04.2009 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”;
- VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO: necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Maratea, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio economica;

RENDE NOTO

NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA E' CONSENTITA LA DISPERSIONE DI CENERI FUNEBRI IN MARE, PREVIA ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE COMPETENTE, IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 30 MARZO 2001 N.130 E A QUELLE DELLE LEGGI REGIONALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (BASILICATA O CALABRIA).

ORDINA

Articolo 1 – Distanze minime dalla costa e da manufatti

- È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “RENDE NOTO”. La dispersione è, comunque, vietata ad una distanza inferiore ai 1000 metri dalla costa, dai corridoi di entrata e uscita dei porti, dalle foci dei fiumi, e da qualsiasi ulteriore manufatto in mare. Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e 31 ottobre la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa e/o dalle strutture/opere menzionate.

Articolo 2 – Obbligo di avviso

È fatto obbligo almeno 2 giorni prima (48 ore), di comunicare a questo Ufficio Circondariale marittimo, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la stessa allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione ai fini della dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente.

Articolo 3 – Comunicazione unità assistente

La persona autorizzata dovrà preventivamente informare dell'uscita in mare per la dispersione all'Ufficio Circondariale marittimo di Maratea – Sezione Tecnica, comunicando ora e luogo dell'attività, gli estremi dell'autorizzazione ed indicando l'unità utilizzata allo scopo. Il termine delle operazioni di dispersione dovrà essere comunicato alla medesima Sezione.

Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P., nonché ai sensi di altra norma incriminatrice qualora il fatto costituisca diverso e/o più grave reato.

Articolo 5 – Pubblicità e disposizioni finali

La presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale marittimo di Maratea, all'indirizzo:

<http://www.guardiacostiera.it/maratea>

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Maratea, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Maratea, data della firma digitale

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Francesco FRANCHINI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
